

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE AL G.S. PALLAMANO SPALLANZANI

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno duemilatredici, il giorno
.....del mese dinella residenza Municipale, tra i signori:

- COLLI ELENA , nata a Reggio Emilia (RE) il 27/03/1985, la quale nella sua qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità del Comune di Casalgrande dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e interesse dell'Ente che rappresenta;

E

- CATTANI SERGIO, nato a Casalgrande (RE) il 24/12/1945, ivi residente via Donizetti n. 5, che agisce e stipula la presente convenzione in qualità di rappresentante del G.S. PALLAMANO SPALLANZANI con sede in via Cavour n. 24 a Casalgrande in seguito denominata "Concessionaria", (P.IVA 01397060359);

- Premesso che a seguito di deliberazione di giunta n. 37 del 18.04.2013 è stata affidata la gestione del Palazzetto Comunale dello Sport alla società G.S. Pallamano Spallanzani:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO

Il Comune di Casalgrande quale proprietario del complesso sportivo denominato Palazzetto dello Sport come meglio identificato nell'atto di compravendita del 19.01.2001 a firma del notaio dott. Giuseppe Malaguti nato in Sassuolo (Modena) al fine di consentire la più ampia fruibilità e godimento dell'impianto da parte dei cittadini e degli sportivi, garantendo la funzionalità delle strutture e la salvaguardia del valore patrimoniale, affida in

gestione al G.S. PALLAMANO SPALLANZANI l'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport". La gestione è assegnata senza alcun corrispettivo, in considerazione delle spese indicate nel successivo art. 2 poste a carico del concessionario.

Art.2) GESTIONE

La vigilanza, la custodia, la pulizia quotidiana, dell'impianto sportivo saranno a carico del concessionario, il quale si impegna, per tutta la durata della convenzione, ad assumere anche gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria mentre gli oneri derivanti da manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune di Casalgrande. Saranno altresì a carico del concessionario, le spese relative a consumi di energia elettrica, acqua, rifiuti, telefoniche, pulizia e di riscaldamento. Il concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dall'Ente.

Art. 3) DURATA

La durata del rapporto viene fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data della stipula. Alla scadenza del contratto le parti potranno concordare un eventuale rinnovo formalizzando l'accordo con apposito atto che regolamenterà diritti e doveri reciproci.

Art. 4) SICUREZZA

Il concessionario, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Dovrà provvedere alla informazione, formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio...) e ad effettuare in accordo con l'ufficio tecnico del comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal comune stesso, nonché tutto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008

Fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e gli apparati di Pronto Soccorso secondo il disposto delle normative vigenti;

Il concessionario potrà, con l'autorizzazione comunale, realizzare interventi di ristrutturazione ed adeguamento

nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, così come le opere che si renderanno necessarie per ottimizzare la utilizzazione. Il G.S. Pallamano Spallanzani si obbliga di custodire e conservare il Palazzetto dello Sport con la massima diligenza ed a restituirlo, alla scadenza contrattuale, nello stato in cui lo ha ricevuto. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli e verifiche in qualsiasi momento per il rispetto di quanto concordato.

Saranno a carico del concedente le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, compresa la manutenzione degli estintori esterni alla struttura, sollevando il concessionario da responsabilità civili o penali derivanti dalla mancata "messa a norma";

Il G.S. Pallamano Spallanzani risponde verso l'Amministrazione Comunale per il deterioramento dei beni cagionato dall'uso anomalo o da sua colpa nonché per i danni di qualunque natura arrecati.

Art. 5) OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di cui all'articolo 2 dovranno essere eseguiti rispettando il progetto presentato e comunque di intesa e sotto il controllo dei tecnici dell'ente concedente.

Art. 6) OPERE ESEGUITE DA TERZI

Il concessionario, assume l'impegno, per eventuali lavori di affidarli ad una impresa in possesso di tutti i requisiti di Legge previsti per la esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 7) UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E TARIFFE

Il concessionario è tenuto a favorire la massima utilizzazione dell'impianto al concedente il quale sarà tenuto ad applicare le tariffe che saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire, al bisogno e previa apposita programmazione, l'accesso e l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, nelle mattine dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell'anno scolastico. Parimenti, l'istituto comprensivo si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto nei giorni al medesimo in uso.

Il concessionario, inoltre, nelle mattine dal lunedì al venerdì e compatibilmente all'utilizzo da parte delle scuole, garantisce l'avvio di un progetto sportivo che coinvolge il mondo della disabilità e/o gli over 65.

Resta inteso che tutti gli utilizzatori, comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti a lasciare l'impianto dopo l'utilizzo in ottime condizioni di pulizia e privo di attrezzature sportive montate (retiporte ecc...). Alla luce dell'utilizzo nei termini sopra definiti, il Comune di Casalgrande riconosce un corrispettivo complessivo annuo alla Concessionaria pari a € 15.000,00+IVA

Art. 8) GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà e obbligazioni. Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono derivare alle persone o cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il concessionario o i suoi aventi causa sono tenuti ad utilizzare l'impianto direttamente, o se si intende stipulare convenzioni con altri Enti o associazioni occorre comunicarlo all'amministrazione comunale in forma scritta. I diritti e le responsabilità che scaturiranno da dette convenzioni restano a totale carico del concessionario compresi gli obblighi assicurativi e fiscali.

Art. 9) ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti o a terzi nell'esercizio ed uso degli impianti sportivi, e si impegna a rendere indenne il Comune da ogni pretesa dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente.

Il Concessionario stipulerà pertanto idonee e congrue polizze di Assicurazione in favore di tutti i frequentatori ed utenti degli impianti sportivi e di terzi. Copia delle assicurazioni è consegnata al momento della stipulazione del presente contratto.

Art. 10) UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Casalgrande, per iniziative e/o manifestazioni sportive varie, si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente, l'impianto fino ad un massimo di 6 giornate l'anno, assumendo conseguentemente ogni onere per l'organizzazione delle stesse iniziative e per i danni eventualmente prodotti sia alle strutture che alle

attrezzature. Altre n. 6 giornate saranno concesse previo pagamento delle sole spese vive di riscaldamento, luce e gas. Tali date di utilizzazione saranno concordate tra le parti e fissate con sufficiente anticipo in modo da non intralciare il programma annuale delle manifestazioni che saranno promosse ed organizzate dal concessionario o dagli altri soggetti convenzionati con lo stesso.

Art. 11) PUBBLICITA'

Il comune di Casalgrande autorizza il concessionario ad esercitare attività pubblicitaria per tutta la durata del contratto. Tale pubblicità potrà essere esplicitata mediante l'apposizione, sempre amovibile, di cartelli, tele, plance ed iscrizioni sagomate da collocarsi all'interno del complesso sportivo, previo pagamento delle vigenti imposte sulla pubblicità e previa autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Anche l'eventuale pubblicità esterna potrà essere posta solo in seguito a specifica autorizzazione del Comune. Resta inteso che gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni sono carico del concessionario.

Art. 12) MANUTENZIONI

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà mantenere l'immobile, così come gli impianti ed i servizi accessori, nelle condizioni ottimali garantite da interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in modo che al termine del periodo del rapporto la struttura risulti in uno stato di uso compatibile con il degrado o l'obsolescenza dovuti al decorso del tempo. Salvo per ciò che riguarda la sostituzione delle lampade del campo da gioco che saranno a totale carico del Concedente come la manutenzione della centrale termica.

Il Comune di Casalgrande eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche e sopralluoghi per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione di cui al comma precedente.

Alla scadenza della convenzione il concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.

Art. 13) OBBLIGHI

E' obbligo del concessionario di presentare a fine anno un rendiconto economico e una breve relazione riguardante l'andamento annuale della gestione

Art. 14) GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il concessionario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto nonché a titolo di risarcimento di eventuali danni causati all'impianto, una fidejussione pari a € 25.000,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il concessionario, in accordo con il concedente, ha facoltà di svincolare proporzionalmente l'importo della fidejussione in proporzione alla durata residua del contratto fino alla somma minima di € 10.000,00.

Art. 15) REVOCA

Il Comune di Casalgrande, in caso di inadempienze contrattuali si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato incamerando altresì il deposito cauzionale.

Art. 16) FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti verrà risolta da un Collegio composto di tre membri di cui uno in rappresentanza del concessionario, uno del Comune di Casalgrande, uno designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 17) CUSTODIA

La Concessionaria si obbliga a custodire la struttura sportiva con idoneo personale, alloggiato nell'appartamento realizzato all'interno del fabbricato di proprietà comunale.

Il nome del custode o di chi lo sostituisce dovrà essere sempre comunicato al Comune di Casalgrande. Nei periodi di assenza dovrà essere sostituito o incaricata una ditta specializzata nel settore della vigilanza, almeno dalle 23 di sera alle 8 di mattina.

Art. 18) SERVIZIO BAR

La licenza per la gestione del locale ristoro dovrà essere connessa alle attività sportive svolte nella struttura comunale e non al gestore o al concessionario. E' autorizzato il subaffitto di questa attività solo dopo apposita autorizzazione comunale.

Tale attività di ristoro/bar non potrà essere esercitata oltre le ore 24, se non diversamente autorizzata dal Comune di Casalgrande in occasione di particolari manifestazioni.

Art. 19) SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese relative al presente atto (bolli, copie, registrazioni, diritti ecc.) restano a carico del concessionario.

Art. 20) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

p/l'Amministrazione Comunale

Dott.ssa Colli Elena

p/il G.S.Pallamano Spallanzani

Cattani Sergio
